

Prot.:231086/RU

Roma, 19 aprile 2024

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTE** le istanze ricevute da un fabbricante e da un importatore, che hanno richiesto l'iscrizione in tariffa di nuovi prodotti;

**VISTI** gli esiti delle istruttorie, condotte dall'Ufficio competente, in relazione alle istanze presentate;

**CONSIDERATO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e loro modifica sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in base ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere, in base alle richieste pervenute, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco, commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'articolo 39-*quinqüies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in base ai rispettivi prezzi di vendita richiesti da fabbricanti e importatori:

**TABELLA B – SIGARI**

<b>Marca</b>	<b>Conf.ne</b>	<b>Euro/Kg. conv.le</b>	<b>Euro/ conf.ne</b>
ALEC BRADLEY TASTE OF THE WORLD	da 6 pezzi	3.000,00	90,00
BALMORAL PURO DOMINICANA PETTT ROBUSTO FT	da 20 pezzi	1.300,00	130,00
BALMORAL PURO DOMINICANA PETTT ROBUSTO FT	da 1 pezzo	1.300,00	6,50
BALMORAL PURO DOMINICANA ROTHSCHILD MASIVO	da 20 pezzi	1.500,00	150,00
BALMORAL PURO DOMINICANA ROTHSCHILD MASIVO	da 1 pezzo	1.500,00	7,50
PLASENCIA RESERVA ORIGINAL NESTICOS	da 25 pezzi	1.200,00	150,00

**ARTICOLO 2**

1. La tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 e pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse